

CONDIZIONI GENERALI

INDICE

1	DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI
2	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
3	RECESSO DAL CONTRATTO
4	PRIORITA' DEI DOCUMENTI
5	CONOSCENZA AREA DEI SERVIZI E VALUTAZIONE DEI COSTI
6	PERSONALE E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE
7	VERIFICHE - ISPEZIONI
8	ACCETTAZIONE TECNICA DEI SERVIZI
9	VARIAZIONI
10	ORDINI DI LAVORO
11	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
12	ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
13	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
14	REQUISITI DELL'APPALTATORE
15	RESPONSABILITA' DELLE PARTI
16	ASSICURAZIONI
17	PENALI
18	INVARIABILITA' PREZZI E/O TARIFFE
19	RAPPORTO DI SERVIZIO
20	PAGAMENTI
21	MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
22	DIVIETO DI CEDIBILITA' DEL CREDITO
23	VERIFICA DEI CONTI
24	IMPOSTE E TASSE
25	PROCEDURE CONCORSALE
26	CESSIONE DEL CONTRATTO
27	SUBAPPALTO
28	RISPETTO DELLA NORMATIVA ASSICURATIVA, CONTRIBUTIVA E CONTRATTUALE

29	PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIRITTO DI BREVETTO
30	FORZA MAGGIORE
31	FORO COMPETENTE
24	LEGGE APPLICABILE
33	MODIFICHE AL CONTRATTO
34	INFORMAZIONI RISERVATE
35	NORMATIVA ANTIMAFIA
36	COMUNICAZIONI

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Salvo quanto diversamente disposto nel CONTRATTO, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

1.1. Definizioni

1.1.1. APPALTATORE: indica l'Impresa designata come tale nella Lettera di Assegnazione.

1.1.2. AREA DEI SERVIZI: indica l'area dove l'APPALTATORE esegue i SERVIZI.

1.1.3. ATTREZZATURE: indica le infrastrutture, i mezzi, gli equipaggiamenti, le apparecchiature, le macchine, gli automezzi dell'APPALTATORE necessari all'esecuzione dei SERVIZI.

1.1.4. COMMITTENTE: indica la Società designata come tale nella Lettera di Assegnazione.

1.1.5. CONTRATTO: indica l'accordo stipulato tra le PARTI per l'esecuzione dei SERVIZI. La disciplina del CONTRATTO è stabilita dall'insieme dei documenti contrattuali indicati nella Lettera di Assegnazione.

1.1.6. ORDINE DI LAVORO: indica il documento redatto dal COMMITTENTE mediante il quale lo stesso richiede all'APPALTATORE l'esecuzione di uno o più SERVIZI.

1.1.7. PARTE: indica il COMMITTENTE o l'APPALTATORE, a seconda del contesto;
PARTI: indica congiuntamente il COMMITTENTE e l'APPALTATORE.

1.1.8. RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE: indica la persona debitamente autorizzata dal COMMITTENTE ad agire quale sua interfaccia e che l'APPALTATORE può consultare in qualsiasi momento durante l'esecuzione del CONTRATTO.

1.1.9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE: indica la persona autorizzata dall'APPALTATORE ad agire quale sua interfaccia e che il COMMITTENTE può consultare in qualsiasi momento durante l'esecuzione del CONTRATTO.

1.1.10. GESTORE DEL CONTRATTO: indica l'Unità specificata nella Lettera di Assegnazione e debitamente rappresentata le cui principali competenze sono: la gestione dei rapporti con l'APPALTATORE, la verifica del rispetto dei programmi e dei tempi previsti nel CONTRATTO, il controllo tecnico-operativo dei SERVIZI e la loro successiva accettazione tecnica.

1.1.11. SERVIZI: indica tutte le attività, inclusa la fornitura di eventuali materiali, che l'APPALTATORE dovrà eseguire a fronte del CONTRATTO.

1.1.12. SUBAPPALTATORE: indica qualsiasi imprenditore (persona fisica o giuridica) incaricato dall'APPALTATORE per eseguire una parte dei SERVIZI.

1.1.13. TERZI: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle PARTI.

1.1.14. SPECIFICA TECNICA: indica l'insieme della documentazione tecnica, delle specifiche, delle mappe e dei disegni forniti dal COMMITTENTE, allegata e parte integrante del CONTRATTO.

1.1.15. SOCIETA' AFFILIATA di una PARTE indica:

- a) una società (o ente) controllata da tale PARTE, o
- b) una società (o ente) che controlla tale PARTE, o
- c) una società (o ente) controllata da una società o ente che controlla tale PARTE.

Ai fini di questa definizione, una società (o ente) si considera "controllata" da un'altra società (o ente) quando quest'ultima dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o ha il diritto di nominare più della metà degli amministratori, della prima.

1.1.16. DIRITTI UMANI: indica i diritti inalienabili di tutti gli individui, senza distinzioni, in virtù della loro stessa appartenenza al genere umano. Si basano sul riconoscimento della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani e sono stati sanciti dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (10 dicembre 1948) come "fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

I DIRITTI UMANI si possono ricondurre a due categorie principali:

- i diritti civili e politici: includono, tra l'altro, il diritto alla vita ed all'integrità fisica, il diritto alla libertà di pensiero e di espressione, il diritto a prendere parte al governo del proprio Paese, il diritto a non essere arrestato senza motivo, il diritto ad un processo imparziale e il diritto alla proprietà;

- i diritti sociali, economici e culturali, che comprendono, tra l'altro, il diritto al lavoro, a giuste e soddisfacenti condizioni di impiego, ad eguale remunerazione per eguale lavoro, alla salute, all'educazione.

In tempi più recenti, inoltre, sono andati affermandosi dei diritti cosiddetti di terza generazione che comprendono il diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente.

1.1.17. DUVRI: (ove applicabile) indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze elaborato dal COMMITTENTE ai sensi dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 in caso di affidamento all'APPALTATORE di attività da eseguirsi all'interno dell'azienda del COMMITTENTE o di una sua singola unità produttiva o comunque nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, ed allegato al CONTRATTO.

1.2. Interpretazioni

1.2.1. L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle PARTI;

1.2.2. I titoli degli Articoli/clausole del CONTRATTO e qualsiasi altra intestazione sono riportati per pura convenienza e pertanto non potranno essere considerati come parte del CONTRATTO nè essere presi in considerazione per interpretazioni di Articoli/clausole del CONTRATTO stesso.

1.2.3. Salvo ove diversamente precisato, i richiami numerici e/o letterali di Articoli e/o clausole e/o paragrafi citati nelle Condizioni Generali e/o Condizioni Specifiche si riferiscono rispettivamente solo ed esclusivamente ad Articoli e/o clausole e/o paragrafi di dette Condizioni Generali e/o Condizioni Specifiche.

2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

2.1. Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Informazioni Riservate", il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui:

2.1.1. L'APPALTATORE non inizi i SERVIZI entro la data stabilita nelle Condizioni Specifiche o nei singoli ORDINI DI LAVORO, (VEDI NOTA 1) ovvero non li completi, per cause ad esso imputabili, nei termini di tempo concordati, ed eventualmente soggetti a penali, di cui al relativo Articolo previsto nel CONTRATTO;

2.1.2. L'APPALTATORE non esegua i SERVIZI in conformità delle condizioni previste nel CONTRATTO o nei singoli ORDINI DI LAVORO (VEDI NOTA 1) ed in particolare impieghi personale e/o ATTREZZATURE non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle ATTREZZATURE, o parti di esse, malfunzionanti;

2.1.3. L'APPALTATORE subappalti qualsiasi parte dei SERVIZI senza la preventiva autorizzazione scritta del COMMITTENTE ovvero ceda il CONTRATTO a TERZI;

2.1.4. L'APPALTATORE apporti, senza l'autorizzazione scritta del COMMITTENTE, modifiche e/o variazioni ai SERVIZI e/o al relativo progetto di esecuzione e non ripristini gli stessi alle condizioni previste nel CONTRATTO;

2.1.5. L'APPALTATORE non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica;

2.1.6. L'APPALTATORE ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel CONTRATTO o non provveda al loro rinnovo;

2.1.7. L'APPALTATORE divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori;

2.1.8. L'APPALTATORE sospenda l'esecuzione dei SERVIZI nel caso di contenzioso;

2.1.9. L'APPALTATORE violi l'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute a fronte del CONTRATTO;

2.1.10. le certificazioni esibite o prodotte dall'APPALTATORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO o della sua esecuzione, risultino, in qualsiasi momento, irregolari;

2.1.11. L'APPALTATORE abbia perduto i requisiti indicati all'Art. "Requisiti dell'Appaltatore";

2.1.12. L'APPALTATORE non adempia agli obblighi eventualmente previsti a suo carico in materia di normativa antimafia, come indicato all'Art. "Normativa Antimafia" (ove applicabile).

2.2. Per la risoluzione del CONTRATTO in accordo al presente Articolo il COMMITTENTE invierà all'APPALTATORE apposita comunicazione scritta.

2.3. Nei casi di cui alla clausola 2.1, il COMMITTENTE potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 c.c., intimando all'APPALTATORE, per iscritto, di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che il COMMITTENTE stesso riterrà opportuno, e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, il CONTRATTO dovrà ritenersi risolto e il COMMITTENTE avrà diritto al risarcimento dei danni, danni che l'APPALTATORE dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

2.4. Il COMMITTENTE ha, inoltre, la facoltà di risolvere il CONTRATTO qualora l'APPALTATORE venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali come previsto dall'Art. "Procedure Concorsuali" e nel caso di persistenza dell'evento di Forza Maggiore di cui all'Art. "Forza Maggiore" per oltre 30 (trenta) giorni.

3. RECESSO DAL CONTRATTO

3.1. Recesso da parte del COMMITTENTE

Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Informazioni Riservate", il COMMITTENTE potrà, a sua assoluta discrezione e senza fornire alcuna giustificazione all'APPALTATORE, con semplice comunicazione scritta, recedere da tutto o parte del CONTRATTO o richiedere la sospensione totale o parziale dei SERVIZI, in qualsiasi momento.

Non subiranno gli effetti del recesso o della sospensione, solo ed esclusivamente i SERVIZI che alla data della comunicazione del COMMITTENTE risulteranno già eseguiti totalmente.

Per quanto concerne i SERVIZI iniziati ma non ancora ultimati dall'APPALTATORE, il COMMITTENTE riconoscerà, a seguito di richiesta scritta dell'APPALTATORE, un indennizzo concordato tra le PARTI sulla base del valore effettivo della parte dei SERVIZI eseguiti; inoltre, in deroga all'art. 1671 c.c., verranno rimborsati unicamente gli eventuali costi e/o oneri inevitabili sostenuti e documentati dall'APPALTATORE in relazione ai SERVIZI stessi.

Il recesso o la sospensione avranno effetto dalla data di ricevimento da parte dell'APPALTATORE della relativa comunicazione del COMMITTENTE.

3.2. Recesso da parte dell'APPALTATORE

Tenuto conto dell'importanza operativa che i SERVIZI rivestono per il COMMITTENTE, per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l'APPALTATORE potrà recedere dal CONTRATTO oppure sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione dei SERVIZI.

4. PRIORITA' DEI DOCUMENTI

I documenti che compongono il CONTRATTO sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati sistematicamente.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo il seguente ordine di prevalenza:

- 4.1. la Lettera di Assegnazione;
- 4.2. le Condizioni Specifiche; l'ANNESSO TECNICO; la Specifica Gestionale qualora allegata al CONTRATTO;
- 4.3. gli ORDINI DI LAVORO;
- 4.4. le Condizioni Generali.

Si ricorrerà al criterio gerarchico, seguendo uguale ordine di prevalenza, anche nel caso di contrasto tra i documenti o tra singole clausole degli stessi.

5. CONOSCENZA AREA DEI SERVIZI E VALUTAZIONE DEI COSTI

L'APPALTATORE dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi e/o nelle tariffe previste nel CONTRATTO tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale e logistico-ambientale che quelli connessi con la viabilità, le comunicazioni, le possibilità di mercato esistenti nell'AREA DEI SERVIZI. L'APPALTATORE si impegna a completare i SERVIZI secondo le condizioni previste nel CONTRATTO, senza reclamare dal COMMITTENTE indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nel CONTRATTO stesso.

6. PERSONALE E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

6.1. L'APPALTATORE si impegna ad eseguire i SERVIZI con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dei SERVIZI stessi.

6.2. Le ATTREZZATURE dovranno essere sia per numero che per tipo e capacità adeguate alla tipologia ed alla quantità dei SERVIZI affidati all'APPALTATORE e comunque commisurate al programma dei SERVIZI concordato tra le PARTI.

Tutte le ATTREZZATURE dovranno essere mantenute in perfetta efficienza dall'APPALTATORE per tutta la durata dei SERVIZI. In caso di difetti o avarie le ATTREZZATURE non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere prontamente riparate o sostituite a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità dei SERVIZI.

6.3. Eventuali contestazioni od osservazioni del COMMITTENTE circa il personale e le ATTREZZATURE dovranno essere ovviate dall'APPALTATORE entro il termine stabilito dal COMMITTENTE e con piena soddisfazione del medesimo, pena la sospensione dei SERVIZI.

7. VERIFICHE - ISPEZIONI

Il COMMITTENTE avrà diritto in ogni momento di verificare qualsiasi parte dei SERVIZI e di eseguire o far eseguire da TERZI ispezioni e controlli ai SERVIZI in corso di esecuzione. L'APPALTATORE non potrà

opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolare lo svolgimento.

8. ACCETTAZIONE TECNICA DEI SERVIZI

8.1. I SERVIZI saranno accettati dal GESTORE DEL CONTRATTO solo se risulteranno conformi alle prescrizioni contenute nel CONTRATTO.

L'accettazione tecnica dei SERVIZI deve essere comunicata all'APPALTATORE per iscritto.

8.2. L'accettazione dei SERVIZI non comporterà per il COMMITTENTE l'assunzione di responsabilità circa l'idoneità tecnica o l'adeguamento alle normative di legge, che resteranno invece a totale carico dell'APPALTATORE in conformità a quanto previsto dal codice civile.

9. VARIAZIONI

9.1. Il COMMITTENTE avrà il diritto di ordinare per iscritto all'APPALTATORE in qualsiasi momento, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 c.c., variazioni al tipo e alle caratteristiche dei SERVIZI nonché al relativo progetto di esecuzione.

Nel caso dette variazioni comportassero un aumento o una diminuzione dei costi e/o una variazione dei tempi di consegna stabiliti, le PARTI converranno nuovi prezzi e/o tempi di consegna secondo criteri di equità e riferendosi a quanto eventualmente stabilito nel CONTRATTO.

Quanto sopra verrà ratificato dalla Funzione Approvvigionamenti del COMMITTENTE mediante regolare revisione del CONTRATTO.

9.2. L'APPALTATORE potrà apportare le variazioni di cui sopra solo a seguito di richiesta scritta da parte del COMMITTENTE.

Tutte le variazioni apportate dall'APPALTATORE di propria iniziativa, e senza l'autorizzazione preventiva e/o l'accettazione del COMMITTENTE, comporteranno, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo per l'APPALTATORE di ripristinare i SERVIZI nelle condizioni previste dal CONTRATTO. Gli oneri relativi a tali operazioni saranno a carico dell'APPALTATORE.

9.3. Qualora l'APPALTATORE non ottemperasse alle disposizioni di cui alla precedente clausola 10.2, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto".

9.4. Le modalità operative/gestionali riguardanti le variazioni al CONTRATTO sono riportate nella procedura, qualora richiamata nella Lettera di Assegnazione.

10. ORDINI DI LAVORO

10.1. Il COMMITTENTE potrà in funzione della natura del CONTRATTO (Contratto aperto), richiedere all'APPALTATORE l'esecuzione dei SERVIZI mediante apposito ORDINE DI LAVORO.

10.2. Detto ORDINE DI LAVORO conterrà tutte le indicazioni necessarie all'APPALTATORE ad identificare la natura dei SERVIZI, nonché tutti i documenti e le specifiche di riferimento per l'esecuzione dei SERVIZI stessi.

In particolare, l'ORDINE DI LAVORO indicherà le date di esecuzione dei SERVIZI (inizio, fine e attività intermedie), le date di consegna di eventuali elaborati e l'eventuale "Numero di Commessa" assegnato ai SERVIZI stessi.

A fronte dell'ORDINE DI LAVORO le PARTI concorderanno gli standard, le specifiche, i programmi, le scadenze e le istruzioni che dovranno essere rispettate nell'esecuzione dei SERVIZI.

10.3. Tutti i programmi con i relativi aggiornamenti e modifiche, concordati con il COMMITTENTE, costituiranno parte integrante del CONTRATTO.

10.4. L'ORDINE DI LAVORO è l'unico documento che autorizza formalmente l'APPALTATORE ad eseguire uno qualsiasi dei SERVIZI. Detto ORDINE DI LAVORO dovrà essere sottoscritto da posizione autorizzata del COMMITTENTE.

10.5. I SERVIZI costituenti l'oggetto del singolo ORDINE DI LAVORO debbono intendersi concatenati ed interdipendenti per cui sarà facoltà del COMMITTENTE variare i programmi di esecuzione dei SERVIZI in conseguenza di fattori esterni che, incidendo su alcune tipologie di detti SERVIZI, rendano necessarie rettifiche dei programmi, in particolar modo per quanto concerne la tempistica.

10.6. All'emissione del singolo ORDINE DI LAVORO il COMMITTENTE, ove necessario, allegherà il DUVRI con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze specifiche connesse all'esecuzione delle attività oggetto del singolo ORDINE DI LAVORO.

11. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto in altri Articoli del CONTRATTO, l'APPALTATORE si assumerà i seguenti oneri:

11.1. Trattamento economico, contributi assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici, per tutto il personale impiegato nei SERVIZI, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'APPALTATORE, e gli accordi aziendali applicabili all'APPALTATORE stesso.

L'APPALTATORE si obbliga a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l'esecuzione del CONTRATTO, a mezzo bonifico bancario. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dal SUBAPPALTATORE riguardo il proprio personale.

La documentazione comprovante l'esecuzione dei predetti bonifici bancari, relativa al personale dell'APPALTATORE e a quello dei SUBAPPALTATORI, dovrà essere conservata per tutta la durata del CONTRATTO e presentata al COMMITTENTE a sua richiesta.

11.2. Spese attinenti l'accertamento dello stato di salute e dell'idoneità medica del proprio personale.

11.3. Riposi compensativi per il proprio personale e relativa sostituzione durante tali riposi.

11.4. Spese di vitto e alloggio per il proprio personale impiegato nei SERVIZI.

11.5. Spese relative alle polizze assicurative enumerate all'Art. "Assicurazioni".

11.6. Le spese (incluse tutte le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria), le imposte ed ogni altra spesa necessaria per la completa esecuzione dei SERVIZI.

11.7. Ogni e qualsiasi altro onere connesso con i SERVIZI che non sia previsto a carico del COMMITTENTE in altri Articoli del CONTRATTO.

11.8. In caso di esecuzione dei SERVIZI all'interno delle sedi del COMMITTENTE e/o dell'AREA DEI SERVIZI di quest'ultimo, l'APPALTATORE, su richiesta del COMMITTENTE, dovrà comunicare al COMMITTENTE i nominativi di:

11.8.1. Datore di lavoro (identificato per la conduzione delle attività a fronte del CONTRATTO);

11.8.2. Dirigente/i (identificato/i per la conduzione delle attività a fronte del CONTRATTO);

11.8.3. Preposto/i (identificato/i per la conduzione delle attività a fronte del CONTRATTO);

11.8.4. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

11.8.5. Personale in possesso delle capacità e competenze necessarie per ricoprire le posizioni di Direttore Responsabile e/o di Sorvegliante/i, secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 624 del 1996, qualora previsto nelle Condizioni Specifiche.

11.9. Le spese generali sia fisse sia variabili a copertura di tutti gli oneri necessari per il mantenimento dell'Impresa assunti per il perseguimento di scopi sociali nonché per l'adempimento di obblighi di legge. A puro titolo indicativo e non limitativo rientrano in questa tipologia di spese quelle per il mantenimento delle sedi, per le attrezzature di qualsiasi tipo, per il personale di staff (quale amministrazione, ufficio personale, ecc.) e per il personale dirigente non ricoprente mansioni esecutive.

11.10. L'APPALTATORE si obbliga a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto o dei soggetti che amministrano la Società, anche ai fini dell'applicazione della normativa antimafia.

12. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Oltre a quanto previsto in altri Articoli del CONTRATTO, il COMMITTENTE si assumerà solo i seguenti oneri:

12.1. La consegna all'APPALTATORE della documentazione tecnica, ove richiesta, per l'esecuzione dei SERVIZI.

12.2. Le spese per le sole attività del proprio personale impiegato nei SERVIZI.

13. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

13.1. I SERVIZI dovranno essere eseguiti in osservanza a tutte le norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo all'APPALTATORE di eseguire le attività oggetto del CONTRATTO mettendo in atto tutte le misure necessarie atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'APPALTATORE si impegna a far osservare al proprio personale e al personale degli eventuali SUBAPPALTATORI tutte le norme e le disposizioni, ivi comprese quelle aziendali, in vigore nel luogo di lavoro.

13.2. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà, dietro preavviso all'APPALTATORE, di effettuare ispezioni ed accertamenti, anche attraverso apposite verifiche, sia mediante sue funzioni aziendali interne che TERZI.

14. REQUISITI DELL'APPALTATORE

14.1. L'APPALTATORE dichiara che i SERVIZI saranno eseguiti con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e può avvalersi di SUBAPPALTATORI con le modalità descritte all'Art. "Subappalto".

L'APPALTATORE può, inoltre, avvalersi di lavoratori somministrati, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia di somministrazione di manodopera dal D. Lgs. n. 276 del 2003.

Nel caso l'APPALTATORE dovesse decidere, durante l'esecuzione del CONTRATTO, di avvalersi dei suddetti lavoratori somministrati si obbliga a comunicare al GESTORE DEL CONTRATTO tale volontà indicando il numero dei lavoratori, le attività interessate, l'Agenzia di somministrazione, nonché a fornire il relativo contratto sottoscritto tra l'APPALTATORE e l'Agenzia di somministrazione.

Il GESTORE DEL CONTRATTO dovrà darne autorizzazione all'APPALTATORE con atto scritto entro 10 (dieci)giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

14.2. Per quanto sopra l'APPALTATORE eseguirà i SERVIZI assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti del COMMITTENTE che delle Pubbliche Autorità e dei TERZI, mantenendo indenne il COMMITTENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione dei SERVIZI stessi.

14.3. L'APPALTATORE dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per operare nella sua qualità di "imprenditore" e si impegna ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia.

14.4. Nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica dell'APPALTATORE, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO a tutti gli effetti ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto".

14.5. L'APPALTATORE per tutta la durata del CONTRATTO deve essere in possesso:

- dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a), ovvero dall'art. 90 comma 9 del d. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto del CONTRATTO.

14.6. Il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l'effettivo possesso di tali requisiti.

Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto".

15. RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Ai fini del presente Articolo, il termine TERZI non include nè i Contrattisti del COMMITTENTE nè i SUBAPPALTATORI.

15.1. Responsabilità per dolo o colpa grave

In conformità a quanto espressamente stabilito dall'art. 1229 c.c., si conviene che le limitazioni di responsabilità previste nelle successive clausole del presente Articolo (19.2, 19.3, 19.4 e 19.5) non saranno applicabili nel caso di danni provocati con dolo o colpa grave dal COMMITTENTE o dall'APPALTATORE.

In caso di dolo o colpa grave del COMMITTENTE o dell'APPALTATORE, gli stessi rimarranno pertanto responsabili dei danni provocati e malleveranno e terranno indenne l'altra PARTE da qualsiasi richiesta di risarcimento danni derivanti da dolo o colpa grave.

15.2. ATTREZZATURE, materiali e personale dell'APPALTATORE

Qualora nell'esecuzione dei SERVIZI (incluso eventuali trasporti) dovessero intervenire danni:

- 15.2.1. al personale dell'APPALTATORE e dei SUBAPPALTATORI ed alle rispettive cose proprie;
- 15.2.2. alle attrezzature e materiali dell'APPALTATORE e dei SUBAPPALTATORI;
- 15.2.3. al personale somministrato e alle rispettive cose proprie,

L'APPALTATORE si assumerà ogni responsabilità per tali danni, esonerando da qualsiasi responsabilità il COMMITTENTE.

L'APPALTATORE terrà pertanto indenne e malleverà il COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dal personale dell'APPALTATORE e dei SUBAPPALTATORI e dal personale somministrato in conseguenza dei danni predetti.

15.3. Danni a TERZI

L'APPALTATORE si assume ogni responsabilità per danni causati a TERZI, nell'esecuzione dei SERVIZI, dall'APPALTATORE e dal personale somministrato impiegato dall'APPALTATORE stesso e terrà pertanto indenne e malleverà il COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata da TERZI in conseguenza dei danni predetti.

Il COMMITTENTE si assume ogni responsabilità per danni causati a TERZI dal COMMITTENTE durante l'esecuzione del CONTRATTO, e terrà pertanto indenne e malleverà l'APPALTATORE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata da TERZI in conseguenza dei danni predetti.

15.4. Danni Ulteriori

Le PARTI convengono espressamente che il COMMITTENTE e l'APPALTATORE non saranno responsabili l'uno verso l'altro per i danni provocati dalla perdita e/o interruzione di utilizzo delle attrezzature, di profitto, di produzione e di affari.

15.5. Responsabilità per SERVIZI non conformi

Eventuali SERVIZI non conformi a quanto richiesto contrattualmente dovranno essere rieseguiti dall'APPALTATORE, a sua cura e spese, affinché detti SERVIZI risultino corrispondenti a quanto previsto dal CONTRATTO, senza oneri per il COMMITTENTE e senza ritardi pregiudizievoli sui programmi dei SERVIZI.

15.6. Responsabilità per mancato rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione dei SERVIZI

L'APPALTATORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione dei SERVIZI indicati nel CONTRATTO, con conseguente applicazione delle penali ove in esso previste.

15.7. Responsabilità in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente

L'APPALTATORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione previste dalla normativa vigente, di cui all'Art. "Salute, Sicurezza e Ambiente", mallevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità anche nei confronti dei TERZI.

15.8. Responsabilità per valutazione costi

L'APPALTATORE resta il solo e completo responsabile in caso di errori di valutazione e per errate informazioni comunque ottenute, fatte salve quelle ottenute dal COMMITTENTE, come indicato all'Art. "Conoscenza Area dei Servizi e Valutazione dei Costi".

15.9. Responsabilità per mancato versamento delle retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali

L'APPALTATORE manleverà e terrà indenne il COMMITTENTE da tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale dell'APPALTATORE e di eventuali SUBAPPALTATORI nonché per danni subiti dal personale medesimo che fossero causati dall'APPALTATORE o dagli eventuali SUBAPPALTATORI.

16. ASSICURAZIONI

16.1. Schema Assicurativo

Per tutta la durata del CONTRATTO, l'APPALTATORE provvederà, a propria cura e spese, a stipulare presso primaria compagnie d'assicurazione, adeguate polizze assicurative, di tipo e massimale non inferiore a quanto di seguito specificato, a copertura dei rischi assunti dall'APPALTATORE a fronte del CONTRATTO. Dette polizze non potranno essere modificate in modo riduttivo rispetto a quanto richiesto dal CONTRATTO senza la preventiva approvazione scritta del COMMITTENTE.

Resta inteso che la stipulazione da parte dell'APPALTATORE delle polizze non potrà in alcun modo modificare le responsabilità assunte dall'APPALTATORE stesso a fronte del CONTRATTO.

16.2. Polizze

L'APPALTATORE stipulerà le seguenti polizze assicurative:

16.2.1. Polizza per infortuni e/o morte del proprio personale dipendente e del personale dei suoi SUBAPPALTATORI, secondo le disposizioni di legge vigenti.

In aggiunta alle polizze previste dalle vigenti disposizioni di legge, l'APPALTATORE dovrà stipulare una polizza infortuni e/o morte per tutto il suo personale e quello dei suoi SUBAPPALTATORI, con massimale per evento adeguato sia alla particolarità dei SERVIZI, che alle figure professionali coinvolte e comunque non inferiore a sei volte l'ammontare della retribuzione annua lorda per il caso di morte e sette volte lo stesso parametro per il caso di invalidità permanente.

Queste polizze dovranno essere operanti anche quando il personale dell'APPALTATORE viaggi a bordo dei mezzi del COMMITTENTE e/o dei suoi appaltatori;

16.2.2. Polizza "RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI".

Detta polizza, che deve prevedere un massimale minimo di Euro 3.000.000, deve essere estesa ed includere in garanzia anche l'eventuale rivalsa fatta dall'INAIL per lesioni o infortuni al personale dell'APPALTATORE;

16.2.3. Polizza "AUTOMOBILISTICA", in conformità della vigente legge, in caso di impiego di veicoli di proprietà e non, o noleggiati espressamente per l'esecuzione dei SERVIZI;

16.2.4. Polizza "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" con un massimale minimo pari a Euro 3.000.000, per incidente o serie di incidenti causati da un unico evento, a copertura dei SERVIZI dell'APPALTATORE per infortuni, lesioni o morte di persone e per danni a proprietà, qualunque sia la causa;

Resta inteso che qualsiasi franchigia prevista dalle suddette polizze rimarrà a carico dell'APPALTATORE.

16.3. Rinuncia al diritto di rivalsa

Tutte le polizze di assicurazione, qui previste, stipulate dall'APPALTATORE dovranno prevedere che le compagnie d'assicurazione rinuncino ai propri diritti di rivalsa sia nei confronti del COMMITTENTE che di qualsiasi altra persona della quale il COMMITTENTE è responsabile o corresponsabile o con la quale il COMMITTENTE ha un accordo di rinuncia a rivalsa. Tale rinuncia a rivalsa dovrà intendersi limitata alle responsabilità assunte dall'APPALTATORE a fronte del CONTRATTO.

Pariteticamente, le polizze stipulate dal COMMITTENTE dovranno prevedere l'espressa condizione che le compagnie d'assicurazione rinuncino al diritto di rivalsa nei confronti dell'APPALTATORE.

16.4. Responsabilità per le assicurazioni

Qualora le responsabilità per eventuali infortuni, lesioni, morti, perdite o danni fossero respinte, totalmente o parzialmente, dalla compagnia o compagnie d'assicurazione dell'APPALTATORE a causa di violazioni di tali polizze da parte dell'APPALTATORE stesso, o per qualsiasi altra ragione o qualora l'APPALTATORE non fosse in grado di mantenere in vigore una qualsiasi delle polizze richieste nel CONTRATTO, l'APPALTATORE terrà indenne e mallevierà il COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata in conseguenza degli eventi predetti, incluse le eventuali spese legali.

17. PENALI

17.1. Se espressamente previsto nelle Condizioni Specifiche, qualora l'APPALTATORE non eseguisse ed ultimasse i SERVIZI, o parte degli stessi, secondo le modalità ed entro i termini del CONTRATTO, il COMMITTENTE, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, applicherà all'APPALTATORE le penali nella misura e secondo i criteri indicati nell'omonimo Articolo delle Condizioni Specifiche.

17.2. Se il periodo soggetto a penale venisse superato dall'APPALTATORE, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO in accordo all'Art. "Risoluzione del Contratto" e far terminare l'esecuzione dei SERVIZI a TERZI.

In alternativa il COMMITTENTE potrà, in via transattiva, concordare con l'APPALTATORE un'adeguata riduzione del corrispettivo del CONTRATTO che tenga conto degli eventuali danni diretti subiti dal COMMITTENTE stesso per la ritardata consegna.

17.3. La facoltà da parte del COMMITTENTE di optare per uno dei due rimedi di cui alla precedente clausola 18.2, si applica anche in caso di ritardo in relazione al quale non si preveda l'applicazione della penale a fronte delle Condizioni Specifiche.

17.4. Il COMMITTENTE si riserva il diritto di trattenere dalle fatture dell'APPALTATORE gli importi relativi alle penali medesime.

18. INVARIABILITA' PREZZI E/O TARIFFE

I prezzi e/o le tariffe previsti nel CONTRATTO si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso. Nulla pertanto sarà dovuto all'APPALTATORE a titolo di variabilità prezzi e/o tariffe, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili, le quali, incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare una revisione dei prezzi e/o delle tariffe a norma dell'art. 1664 primo comma c.c., in mancanza di espressa deroga e diverso accordo in CONTRATTO.

19. RAPPORTO DI SERVIZIO (ove applicabile)

Secondo la periodicità definito nell'ANNESSO TECNICO l'APPALTATORE dovrà inviare al COMMITTENTE un Rapporto di Servizio riportante i SERVIZI eseguiti dall'APPALTATORE.

Su detto Rapporto di Servizio dovranno chiaramente figurare:

19.1. il numero e la data del Rapporto di Servizio nonché, in caso di Contratto Aperto, il numero e la data dell'Ordine di Consegna/ORDINE DI LAVORO;

19.2. il numero e la data di emissione del CONTRATTO;

19.3. i SERVIZI, eseguiti dall'APPALTATORE secondo l'elencazione, la numerazione e formulazione previste nel CONTRATTO;

Il COMMITTENTE verificherà il Rapporto di Servizio e, dopo averne approvato il contenuto, provvederà a consegnare all'APPALTATORE una copia dello stesso sottoscritta per accettazione da intendersi come accettazione tecnica dei SERVIZI di cui all'Art. "Accettazione Tecnica dei Servizi".

20. PAGAMENTI

20.1 Per l'esecuzione dei SERVIZI il COMMITTENTE è tenuto al pagamento del corrispettivo indicato all'Art. "Corrispettivi" delle Condizioni Specifiche

20.2 Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Specifiche, il COMMITTENTE ha facoltà di subordinare il pagamento del corrispettivo d'appalto alla previa dimostrazione da parte dell'APPALTATORE dell'avvenuto versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori nonché dell'esecuzione e del versamento delle ritenute fiscali relativamente al proprio personale e, in caso di subappalto, al personale dei SUBAPPALTATORI, mediante la produzione di idonea documentazione, fatte salve comunque le verifiche obbligatorie, da parte del GESTORE DEL CONTRATTO, circa l'esecuzione di tali adempimenti che fossero previste dalla normativa vigente. Il pagamento del corrispettivo d'appalto da parte del COMMITTENTE è comunque subordinato:

20.2.1 all'adempimento degli obblighi dell'APPALTATORE previsti dall'Art. "Subappalto";

20.2.2 alla previa accettazione dei SERVIZI in conformità a quanto indicato all'Art. "Accettazione Tecnica dei Servizi".

20.3 Il mancato pagamento nei termini indicati all'Art. "Pagamenti" delle Condizioni Specifiche comporta l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, degli interessi moratori su quanto dovuto all'APPALTATORE. La misura di tali interessi è pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato dei punti percentuali indicati all'Art. "Pagamenti" delle Condizioni Specifiche.

21. MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

21.1 Il pagamento della/e fattura/e all'APPALTATORE verrà effettuato dal COMMITTENTE tramite bonifico bancario secondo i termini e le indicazioni stabilite all'Art. "Pagamenti" delle Condizioni Specifiche.

21.2 Nessun pagamento sarà effettuato dal COMMITTENTE presso banche diverse da quella segnalata dall'APPALTATORE, fatta salva la possibilità di modificare il nominativo della banca con preavviso scritto non inferiore a 60 (sessanta)giorni.

21.3 La fattura potrà essere emessa dall'APPALTATORE solo a seguito dell'accettazione dei SERVIZI di cui all'Art. "Accettazione Tecnica dei Servizi" e dovrà chiaramente riportare:

21.3.1 nel caso di Contratto Aperto, il numero e la data dell'Ordine di Consegna/ORDINE DI LAVORO;

21.3.2 il numero e la data di emissione del CONTRATTO;

21.3.3 il Codice attribuito dal COMMITTENTE all'APPALTATORE;

21.3.4 i SERVIZI, eseguiti dall'APPALTATORE secondo l'elencazione, la numerazione e formulazione previste nel CONTRATTO;

21.3.5 il numero di "Commessa" che sarà comunicato all'APPALTATORE dal COMMITTENTE;

21.3.6 l'ammontare dell'I.V.A. e la relativa aliquota, ovvero il titolo di inapplicabilità dell'imposta.

21.4 Le fatture dovranno essere inviate in un originale per posta prioritaria (o forme equivalenti), all'indirizzo previsto all'Art. "Fatturazione" delle Condizioni Specifiche.

21.5 Al fine di assicurare l'efficiente pagamento delle fatture, l'APPALTATORE non dovrà inserirvi voci e/o tariffe non previste nel CONTRATTO; queste voci e/o tariffe dovranno tassativamente formare oggetto di fattura separata dopo la loro definizione.

21.6 Qualora il CONTRATTO preveda sconti di volume, questi ultimi dovranno essere regolati tramite l'emissione di apposite Note Credito da parte dell'APPALTATORE.

21.7 Le PARTI concordano espressamente che in caso di mancato rispetto da parte dell'APPALTATORE degli adempimenti sopra citati, eventuali ritardi del COMMITTENTE nel pagamento delle fatture non saranno da considerarsi inadempimento e non comporteranno interessi moratori.

21.8 Ogni fattura dovrà preferibilmente essere:

- standardizzata nel formato (localizzazione certa delle informazioni);
- in formato verticale A4;
- non colorata nei campi relativi agli elementi distintivi della fattura.

21.9 Al fine di agevolare l'esecuzione dei pagamenti, l'APPALTATORE dovrà indicare in fattura:

- 21.9.1 il nominativo della banca presso la quale intrattiene rapporti di conto corrente;
- 21.9.2 filiale o agenzia titolare del rapporto;
- 21.9.3 No. di conto corrente;
- 21.9.4 codice BBAN (per pagamenti nazionali);
- 21.9.5 codice IBAN e codice BIC (per pagamenti internazionali).

22. DIVIETO DI CEDIBILITA' DEL CREDITO

Ove non espressamente autorizzata dal COMMITTENTE, resta esclusa, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma c.c., la cedibilità di tutti i crediti spettanti all'APPALTATORE a fronte del CONTRATTO con la conseguente responsabilità dell'APPALTATORE, nei confronti del COMMITTENTE, per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione.

Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell'APPALTATORE, di conferire a TERZI mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altra forma di delegazione per l'incasso.

23. VERIFICA DEI CONTI

Il COMMITTENTE, a seguito di preavviso scritto all'APPALTATORE, avrà il diritto di verificare, in qualsiasi momento e fino a 10 (dieci) anni dopo la scadenza del CONTRATTO, tutte le fatture e la documentazione di supporto dell'APPALTATORE relative ai SERVIZI.

L'APPALTATORE si impegna a tenere una documentazione dettagliata e veritiera da fornire al COMMITTENTE per la verifica dei conti.

24. IMPOSTE E TASSE

24.1. L'APPALTATORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi con il CONTRATTO ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul CONTRATTO stesso.

24.2. Il COMMITTENTE non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte dell'APPALTATORE che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

25. PROCEDURE CONCORSUALI

Nel caso in cui l'APPALTATORE venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente o si presume, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO come previsto all'Art. "Risoluzione del Contratto".

In questo caso, e qualora non sussistano impedimenti di ordine giudiziario, il COMMITTENTE pagherà unicamente i SERVIZI eseguiti dall'APPALTATORE, purché conformi alle prescrizioni del CONTRATTO, contabilizzati alle tariffe ed ai prezzi previsti nello stesso CONTRATTO.
Nessun altro compenso sarà dovuto all'APPALTATORE dal COMMITTENTE.

26. CESSIONE DEL CONTRATTO

26.1 Cessione da parte del COMMITTENTE

26.1.1. L'APPALTATORE consente che il COMMITTENTE possa cedere il CONTRATTO a TERZI o a proprie SOCIETA' AFFILIATE.

La sostituzione sarà efficace nei confronti dell'APPALTATORE dal momento della notificazione da parte del COMMITTENTE;

26.1.2. i cessionari subentreranno al COMMITTENTE in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal CONTRATTO.

L'APPALTATORE si impegna ad ottenere tutte le girate delle polizze assicurative necessarie a fronte del CONTRATTO cosicché gli assegnatari possano avere, a fronte di tali polizze assicurative, gli stessi diritti del COMMITTENTE.

26.2. Cessione da parte dell'APPALTATORE

26.2.1. E' fatto divieto all'APPALTATORE di cedere in tutto o in parte il CONTRATTO a TERZI;

26.2.2. il mancato rispetto del divieto di cui al precedente paragrafo ...2.1 comporterà l'immediata risoluzione del CONTRATTO in conformità di quanto previsto all'Art. "Risoluzione del Contratto", salvo il diritto del COMMITTENTE al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

27. SUBAPPALTO

27.1 Fermo il divieto del subappalto totale delle prestazioni affidate nonché del subappalto "a cascata" (cioè la concessione di tutte o parte delle attività ricevute in subappalto ad altra impresa subcontraente), tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, possono essere subappaltate o affidate in cottimo, nei limiti eventualmente stabiliti nella Richiesta d'Offerta ed alle condizioni di seguito indicate.

27.2 Il subappalto ed il cottimo, nei limiti di cui sopra, sono soggetti a preventiva autorizzazione scritta del GESTORE DEL CONTRATTO e sono consentiti subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

27.2.1 che all'atto dell'offerta siano state preventivamente indicate e descritte le prestazioni o le lavorazioni che l'APPALTATORE intende affidare in subappalto o in cottimo e, ove possibile, il nominativo dei subappaltatori;

27.2.2 che il SUBAPPALTATORE sia in possesso degli stessi requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

27.2.3 che il SUBAPPALTATORE sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), ovvero dell'art. 90, comma 9 del d. Lgs. n. 81 del 2008 avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto, nonché dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata eventualmente richiesti dalla Richiesta d'Offerta;

27.2.4 che non sussista, nei confronti del SUBAPPALTATORE o del cottimista, alcuna causa ostativa di cui all'art. 10 della Legge n. 575 del 1965 e s. m. i. e di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 490 del 1994 e s. m. i., da accertarsi in conformità al DPR n. 252 del 1998.

27.3. La richiesta di autorizzazione al subappalto o al cottimo deve specificare l'oggetto della prestazione o lavorazione subappaltata o affidata in cottimo; il nominativo del SUBAPPALTATORE, in

coerenza con quanto indicato in Offerta, o del cottimista; l'importo del contratto di subappalto o di cottimo e dei corrispondenti costi relativi alla sicurezza del lavoro, nonché contenere una specifica dichiarazione dell'APPALTATORE riguardo la sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento, a norma dell'art. 2359 del c.c., con il SUBAPPALTATORE.

27.4 Alla richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere allegata la seguente documentazione la cui produzione costituisce condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto:

- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) relativo al SUBAPPALTATORE o al cottimista, con dicitura antimafia;
- copia del contratto di subappalto recante la specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro;
- DUVRI O PSC O DSS, sottoscritti dal SUBAPPALTATORE per accettazione;
- dichiarazione del SUBAPPALTATORE attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d. Lgs. n. 163 del 2006 con allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del SUBAPPALTATORE che rende la dichiarazione;
- dichiarazione o certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del SUBAPPALTATORE attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), ovvero dall'art. 90, comma 9 del d. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto;
- certificazione relativa al SUBAPPALTATORE attestante il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata eventualmente richiesti dalla Richiesta d'Offerta;
- dichiarazione dell'APPALTATORE riguardo la sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento, a norma dell'art. 2359 del c.c., con il SUBAPPALTATORE.

Il GESTORE DEL CONTRATTO si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso, da parte del SUBAPPALTATORE, dei requisiti di cui sopra e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l'effettivo possesso di tali requisiti.

In ogni caso l'APPALTATORE è obbligato a trasmettere al GESTORE DEL CONTRATTO prima dell'inizio dei lavori, la documentazione prevista dall'art. 26 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 81 del 2008, ovvero dall'art. 90 comma 9 del d. lgs. 81 del 2008, ivi compresa la documentazione prevista dall'allegato XVII di tale normativa, ove ricorrano i presupposti di legge.

27.5 L'APPALTATORE dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento). L'APPALTATORE dovrà corrispondere al SUBAPPALTATORE gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

27.6 L'APPALTATORE dovrà trasmettere al GESTORE DEL CONTRATTO, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al SUBAPPALTATORE o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'APPALTATORE non trasmetta le fatture quietanzate del SUBAPPALTATORE e del cottimista entro il predetto termine, il COMMITTENTE sospenderà il successivo pagamento a favore dell'APPALTATORE.

27.7 In caso di appalto di lavori, l'APPALTATORE è tenuto a curare il coordinamento di tutti i SUBAPPALTATORI operanti nel cantiere del COMMITTENTE, al fine di rendere gli specifici POS redatti dai singoli SUBAPPALTATORI compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'APPALTATORE.

27.8 L'APPALTATORE si obbliga ad osservare ed a far sì che il SUBAPPALTATORE osservi integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del CONTRATTO. L'APPALTATORE e, per suo tramite, i SUBAPPALTATORI, trasmettono al GESTORE DEL CONTRATTO, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza in conformità alla normativa di riferimento.

27.9 Ai fini del pagamento del corrispettivo d'appalto (ivi inclusi, stati di avanzamento dei lavori e stato finale dei lavori), l'APPALTATORE e, per suo tramite, i SUBAPPALTATORI, trasmettono al GESTORE DEL CONTRATTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

27.10 L'APPALTATORE sarà responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatto adempimento da parte dei SUBAPPALTATORI e dei cottimisti di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal CONTRATTO.

27.11 L'autorizzazione al subappalto o al cottimo sarà revocata, con conseguente obbligo dell'APPALTATORE di far sì che il SUBAPPALTATORE o il cottimista cessino l'esecuzione delle prestazioni e liberino il cantiere o il luogo di esecuzione delle prestazioni da persone e cose di loro pertinenza, in tutti i casi di:

- sopravvenuta perdita del possesso, da parte del SUBAPPALTATORE o del cottimista, di anche uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 d.Lgs. n. 163/06 ovvero di produzione di una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti risultante irregolare, mendace o incompleta;
- sopravvenuta perdita del possesso, da parte del SUBAPPALTATORE o del cottimista, dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 81 del 2008, ovvero dell'art. 90 comma 9 del d.lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto;
- sopravvenuta evidenza nei confronti del SUBAPPALTATORE o cottimista di cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575 del 1965 e s.m.i. e di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 490 del 1994 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi di cui alle precedenti clausole 35.5 e 35.8.

In tutti i casi di revoca dell'autorizzazione al subappalto o al cottimo restano salvi il diritto del COMMITTENTE nei confronti dell'APPALTATORE al risarcimento degli eventuali danni e, se del caso, alla risoluzione del CONTRATTO.

27.12 Fatto salvo quanto sopra, l'inosservanza da parte del SUBAPPALTATORE delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, o nel PSC o nel DSSC, nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione costituirà grave inadempimento del CONTRATTO e motivo di risoluzione del CONTRATTO a norma dell'Art. "Risoluzione del Contratto", fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'APPALTATORE si impegna ad inserire nel contratto di subappalto un'analogha previsione in base alla quale l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, o nel PSC o nel DSSC, nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione costituirà grave inadempimento e darà facoltà all'APPALTATORE di risolvere il contratto di subappalto.

29.13 L'APPALTATORE è tenuto a chiedere il rispetto e a far osservare da parte del SUBAPPALTATORE le norme contenute nell'Art. "Informazioni Riservate, Norme di Etica Commerciale e Responsabilità Amministrativa". A tale riferimento, una specifica clausola deve essere inserita nel contratto tra APPALTATORE e SUBAPPALTATORE.

28. RISPETTO DELLA NORMATIVA ASSICURATIVA, CONTRIBUTIVA E CONTRATTUALE

28.1. Durante l'esecuzione del CONTRATTO, l'APPALTATORE dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, del presente CONTRATTO, nonché nel rispetto di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando il COMMITTENTE dalle eventuali inosservanze.

28.2. In particolare è tenuto, per il proprio personale, all'osservanza delle norme di legge in campo assicurativo e contributivo, nonché all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di settore. Il suddetto personale dovrà risultare regolarmente assunto, retribuito ed assicurato dall'APPALTATORE e le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'APPALTATORE dovrà in ogni momento, e a semplice richiesta del COMMITTENTE, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra specificato.

28.3. Personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese dell'Unione Europea, esclusa l'Italia.

Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese dell'Unione Europea dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore nell'Unione Europea e in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni.

In particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia contrattuale, assicurativa e contributiva, l'APPALTATORE dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento delle norme in materia in vigore nell'Unione Europea, in Italia e nel paese di provenienza.

28.4. Personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese Extra Europeo.

Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese Extra Europeo dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni, nonché altre eventuali disposizioni in vigore nel Paese di origine in materia.

28.5. L'APPALTATORE si impegna a prevedere forme di rotazione del proprio personale nell'esecuzione del CONTRATTO.

28.6. L'APPALTATORE si impegna a che il SUBAPPALTATORE rispetti, nei confronti dei propri dipendenti, obblighi e oneri coerenti con quelli assunti con il COMMITTENTE, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale.

28.7. Le PARTI concordano che ove venisse a decadere qualsiasi condizione riguardo quanto previsto nell'Articolo in esame il COMMITTENTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO per carenza di requisiti essenziali in conformità di quanto previsto all'Art. "Risoluzione del Contratto".

29. PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIRITTO DI BREVETTO

Il COMMITTENTE non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di alcun genere derivanti da violazioni presunte o reali di proprietà intellettuali, di brevetti, di marchi di fabbrica, di nome o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causati o attribuiti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi SERVIZIO effettuato e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata dall'APPALTATORE e quest'ultimo manterrà indenne e malleverà il COMMITTENTE da tali danni e reclami.

30. FORZA MAGGIORE

30.1. Le PARTI non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore.

Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le PARTI stesse non potessero arrestare, evitare e/o controllare e che impedissero totalmente o parzialmente l'esecuzione del CONTRATTO.

30.2. A solo titolo indicativo e senza alcun carattere di limitazione, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle PARTI ed aventi tutti carattere di imprevedibilità.

L'evento di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle PARTI, ma non inciderà sulla validità del CONTRATTO.

30.3. Tutti i danni subiti dall'APPALTATORE derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso APPALTATORE, che non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte del COMMITTENTE. Analogamente il COMMITTENTE non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte dell'APPALTATORE per i danni dello stesso COMMITTENTE, subiti in conseguenza di eventi di forza maggiore.

30.4. Non sono considerati cause di forza maggiore i ritardi dovuti a:

30.4.1. fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'APPALTATORE;

- 30.4.2. ritardi da parte dell'APPALTATORE nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- 30.4.3. ritardi di consegna dei SUBAPPALTATORI;
- 30.4.4. scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei SUBAPPALTATORI;
- 30.4.5. scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'APPALTATORE inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'APPALTATORE, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria.

30.5. Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività e comunque entro il 3° (terzo) giorno dal verificarsi dell'evento, dalla PARTE colpita all'altra PARTE. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla prevedibile durata.

Il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere all'APPALTATORE, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si eseguono i SERVIZI o di altra pubblica autorità riconosciuta dal COMMITTENTE, attestante la veridicità dei fatti contestati a norma della presente clausola.

30.6. Per i ritardi provocati da eventi di forza maggiore, l'APPALTATORE avrà diritto ad una dilazione dei termini di tempo proporzionale agli effetti che tali ritardi hanno provocato sull'andamento dei SERVIZI. La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le PARTI.

30.7. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, le PARTI si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione del CONTRATTO.

30.8. Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto".

In ogni caso l'APPALTATORE sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi indotti al COMMITTENTE dall'evento/i di forza maggiore.

31. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le PARTI in relazione al CONTRATTO, unico ed esclusivo Foro competente sarà quello in cui ha la sede legale il COMMITTENTE.

32. LEGGE APPLICABILE

La Legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana.

33. MODIFICHE AL CONTRATTO

E' inteso ed accettato dalle PARTI che nessuna modifica del CONTRATTO sarà ritenuta valida se non concordata per iscritto dalle PARTI stesse.

34. INFORMAZIONI RISERVATE

34.1. Riservatezza

L'APPALTATORE si impegna a:

34.1.1. considerare tutte le informazioni oggetto del CONTRATTO come strettamente riservate, mantenerle tali e a non divulgarle o renderle note a persone non autorizzate, nonché a prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili atti ad assicurare e proteggere, in toto ed in parte, e comunque sotto qualsiasi forma, la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di chiunque, eccetto le unità e persone preposte del COMMITTENTE;

34.1.2. astenersi dall'utilizzare le informazioni fornite dal COMMITTENTE per finalità strumentali;

34.1.3. astenersi dall'utilizzare le informazioni o riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti al CONTRATTO.

L'APPALTATORE è tenuto all'obbligo di riservatezza di cui al presente Articolo per tre anni oltre la data di scadenza del CONTRATTO.

In caso di violazione, anche parziale, del suddetto obbligo di riservatezza il COMMITTENTE, oltre al rimedio di cui all'Art. "Risoluzione del Contratto", potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti.

34.2. Privacy

Le PARTI dichiarano di essersi reciprocamente informate, con separati documenti, circa il trattamento dei dati personali che vicendevolmente le riguardano ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003.

35. NORMATIVA ANTIMAFIA (ove applicabile)

35.1 La validità del CONTRATTO è subordinata al possesso e al mantenimento da parte dell'APPALTATORE dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore.

A tal fine l'APPALTATORE si impegna a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE eventuali variazioni sostanziali dei dati riportati nel Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) nonché variazioni dei soggetti che amministrano la sua Impresa e dell'eventuale Direttore Tecnico, intervenute durante l'esecuzione del CONTRATTO.

35.2. In caso di mancanza o perdita dei suddetti requisiti da parte dell'APPALTATORE o degli eventuali SUBAPPALTATORI, il COMMITTENTE avrà il diritto di recedere dal CONTRATTO o di dichiararlo risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

35.3. In caso di perdita dei suddetti requisiti da parte di eventuali SUBAPPALTATORI, l'APPALTATORE si impegna alla loro immediata sostituzione con altri SUBAPPALTATORI che dovranno essere preventivamente autorizzati dal COMMITTENTE.

Qualora l'APPALTATORE non osservasse tale obbligo di sostituzione, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi del suddetto art. 1456 c.c..

36. COMUNICAZIONI

36.1. Tutte le comunicazioni richieste dal CONTRATTO saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax, agli indirizzi previsti nelle Condizioni Specifiche.

Tali comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.

36.2. Ciascuna PARTE potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra PARTE.